COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO
Città metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 6450 del 28.03.2017

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Rignano Flaminio, previa determina a contrarre del dirigente dell'area economico finanziaria n. 280 del 28.03.2017, in ossequio a principi di trasparenza, pubblicità, legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, intende individuare società esperte nell'advisory a pubbliche amministrazioni nel campo della consulenza finanziaria ed agli investimenti, al fine di avviare e realizzare un processo di efficientamento del bilancio comunale, compresa l'attività di studio e ricerca ed il supporto all'Amministrazione comunale nella definizione ed attuazione delle relative azioni.

L'efficientamento del bilancio, tramite il supporto specialistico dell'advisor, è necessario anche al fine di attuare il programma amministrativo del Comune di Rignano Flaminio, che prevede in particolare il potenziamento dell'offerta di servizi e delle infrastrutture, l'attenzione all'ambiente e al territorio, il sostegno alle attività sportive, ricreative, culturali e di aggregazione, tramite una programmazione chiara e condivisa, secondo le logiche di piano strategico di sviluppo socio-economico, fondata sull'efficientamento e la valorizzazione delle risorse, anche al fine di generare entrate aggiuntive, in coerenza con criteri di sostenibilità, miglioramento, conservazione e riqualificazione del territorio e del sistema urbano, così che il Comune possa generare entrate extratributarie utili per l'ottimizzazione del bilancio e, al contempo, procedere ad interventi di rigenerazione urbana dotando la città di opere pubbliche prioritarie senza oneri per le casse comunali.

1. PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione dell'advisor è effettuata mediante procedura negoziata tramite comparazione tra almeno cinque offerte valide ove esistenti. In ragione del confronto concorrenziale assicurato dalla pubblicazione di un avviso in luogo di una mera ricerca di mercato, l'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e purché superi in sede di valutazione il punteggio di 60/100.

Lo svolgimento della procedura di selezione ad evidenza pubblica è regolata dalla lex specialis costituita dal presente Avviso che vincola non solo i concorrenti ma anche la stessa Amministrazione comunale che si vincola a rispettarne le prescrizioni.

2. REQUISITI RICHIESTI, VALIDITÀ ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

Le società interessate dovranno avere un'esperienza di almeno cinque anni in attività di advisory ad enti locali concernenti attività connesse al mandato.

Saranno ritenute non valide e quindi escluse dalla procedura le offerte:

- pervenute oltre il termine di ricezione del presente avviso;
- contenute in un plico non sigillato;
- incomplete in quanto mancanti dei documenti richiesti dall'avviso, salva possibilità di acquisizione autonoma o soccorso istruttorio nel caso di documentazione amministrativa;
- presentate da concorrenti che non abbiano dichiarata l'esperienza di almeno cinque anni nelle materie di cui all'avviso.

Saranno escluse le offerte per le quali il concorrente non abbia dichiarato l'assenza di cause di esclusione, come riportate di seguito.

È causa di esclusione dalla procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituiscono altresì causa di esclusione:
- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la sussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità;
- la situazione di conflitto di interesse;
- la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 nell'anno precedente l'accertamento definitivo della violazione e se la violazione non è stata rimossa;
- la circostanza che l'operatore pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;
- l'operatore si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara per la selezione dell'advisor è pari a € 4.000,00 compresa Iva di legge corrispondente alla quota forfettaria del primo anno di attività dell'advisor e finalizzata all'elaborazione della proposta operativa, dando atto che nell'offerta dei concorrenti potranno essere proposte attività di supporto generale su base pluriennale, comunque entro il termine della consiliatura e che, per specifiche attività connesse all'efficientamento del bilancio, nell'offerta dei concorrenti potranno altresì essere proposte commissioni percentuali da applicare al valore dei relativi programmi, piani e progetti, da avviare a seguito di relativo mandato advisory con determinazione dirigenziale ed attuazione della convenzione quadro tra le parti.

4. NATURA ED ENTITÀ DEL MANDATO DI ADVISOR

Ad esito dell'aggiudicazione, previa stipula della convenzione tra le parti, l'advisor dovrà elaborare il progetto di efficientamento del bilancio comunale, in coerenza con l'offerta presentata, previa acquisizione degli indirizzi dell'Amministrazione comunale e della data room documentale che sarà fornita dal Comune sulla base di quanto richiesto dall'advisor.

In ragione del progetto di efficientamento predisposto, l'advisor dovrà elaborare il complessivo piano strategico per la determinazione delle specifiche azioni da porre in essere.

Quindi, l'advisor dovrà svolgere le attività generali di supporto all'amministrazione, come indicato nel progetto e nel piano strategico di efficientamento, relative alle azioni necessarie a valorizzare il patrimonio comunale e a veicolare risorse economiche pubbliche e/o private tramite i relativi progetti, piani e programmi per portare all'efficientamento del bilancio in particolare tramite generazione di entrate aggiuntive, supportando l'Amministrazione comunale nei relativi procedimenti attuativi.

5. MODALITÀ DI SELEZIONE

In ragione del ricorso all'avviso in luogo di una mera ricerca di mercato, il termine di trentacinque giorni per la ricezione delle offerte è ridotto fino alla metà.

Le società che intendano manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, al Protocollo del Comune di Rignano Flaminio all'indirizzo Piazza IV Novembre, 1, Rignano Flaminio (RM) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.04.2017 (*corrispondente a diciotto giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, ai sensi del primo comma*) un plico chiuso sigillato recante "Avviso pubblico advisory – Comune di Rignano Flaminio" e l'intestazione del mittente, l'indirizzo e il codice fiscale dello stesso.

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" si intende una chiusura ermetica, come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico e attestare l'autenticità

della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico. La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.

Il recapito tempestivo e l'integrità dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenente la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazione secondo l'allegato "A" sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- Visura camerale della società;
- Presentazione aziendale di massimo cinque pagine in formato A4;
- Offerta tecnica di massimo dieci pagine formato A4;
- Offerta economica recante il prezzo offerto e le condizioni di pagamento di massimo una pagina formato A4.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata da parte del dirigente competente, responsabile dell'area economico finanziaria dell'Amministrazione comunale, tra almeno cinque offerte valide ove esistenti.

Saranno ritenute non valide le offerte:

- pervenute oltre il termine di ricezione del presente avviso;
- contenute in un plico non sigillato;
- incomplete in quanto mancanti dei documenti richiesti dall'avviso, salva possibilità di acquisizione autonoma o soccorso istruttorio nel caso di documentazione amministrativa;
- presentate da concorrenti che non abbiano dichiarata l'esperienza di almeno cinque anni nelle materie di cui all'avviso.

Saranno escluse le offerte per le quali il concorrente non abbia dichiarato l'assenza di cause di esclusione, come riportate all'articolo 2 dell'avviso.

L'Amministrazione, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti, può invitare i concorrenti a completare, a meglio specificare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione in ogni caso deve accogliere l'interpretazione che tutela gli interessati di buona fede, salvaguardando l'ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, così da tutelare l'interesse pubblico al più ampio confronto tra le offerte. In particolare, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l'interpretazione da parte dell'amministrazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli, e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili (*cfr. Cons. Stato, Sez. V. 8 marzo 2006, n. 1224*).

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione:

I. Esperienza advisory ad enti locali nelle materie di cui all'avviso: punti 15 se da cinque a dieci anni, punti 30 se superiore a dieci anni;
II. Idoneità delle soluzioni proposte nell'offerta tecnica: fino ad un massimo di 40 punti;
III. Importo offerto relativo alle commissioni di successo (success fee) fino ad un massimo di 30 punti.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e purché superi in sede di valutazione il punteggio di 60/100, in ragione del confronto concorrenziale assicurato dalla pubblicazione di un avviso in luogo di una mera ricerca di mercato.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il dirigente responsabile dell'area economico finanziaria, previa determina a contrarre, procederà alla stipula della convenzione tra le parti nelle forme e con le clausole di cui allo schema in allegato "B" in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Rignano Flaminio.

In tutte le fasi della procedura, l'Amministrazione comunale deve operare garantendo il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, utilizzando esclusivamente gli elementi individuati nella lex specialis, cioè io presente avviso, senza la facoltà di introdurne di nuovi che non siano già previsti negli atti di gara.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente avviso si può contattare il responsabile del procedimento, rag. Nadia Marinangeli, esclusivamente per e-mail all'indirizzo areaeconomicofinanziaria@comune.rignanoflaminio.rm.it.

Del presente avviso viene data evidenza mediante pubblicazione sul profilo del committente cioè il sito web del Comune di Rignano Flaminio.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti ai partecipanti alla procedura, in merito alla documentazione presentata.

I dati personali saranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura o per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Responsabile unico del procedimento è il dirigente dell'area economico finanziaria del Comune di Rignano Flaminio, rag. Nadia Marinangeli.

Il Responsabile del procedimento
rag. Nadia Marinangeli

Allegato A

Data _____

Spett.le
Comune di Rignano Flaminio

Oggetto: Domanda di partecipazione e dichiarazione

Rif. "Avviso pubblico advisory – Comune di Rignano Flaminio"

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della _____ sede in _____ P.IVA/C.F. _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ n. _____ - R.E.A. _____ telefono _____ PEC _____

DOMANDA

di partecipare all'avviso del Comune di Rignano Flaminio in oggetto.

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. di accettare incondizionatamente l'avviso in oggetto;
2. di accettare esplicitamente e di rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dall'avviso ed inoltre, di avere valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e di avere considerato il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta;
3. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese CCIAA di _____ n. _____ - R.E.A. _____;
4. che l'impresa ha maturato esperienza di almeno cinque anni nel campo dell'advisory nel settore pubblico per le attività di cui al mandato oggetto dell'avviso del comune;
5. di accettare che le comunicazioni del comune in merito alla procedura di selezione siano inviate ai seguenti recapiti: PEC: _____

DICHIARA ALTRESÌ

l'assenza di cause di esclusione, come disposto dall'Avviso, ovvero la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre:

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la sussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità;
- la situazione di conflitto di interesse;
- la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 nell'anno precedente l'accertamento definitivo della violazione e se la violazione non è stata rimossa;
- la circostanza che l'operatore pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;

- l'operatore si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARA INFINE:

(l'impresa concorrente deve riportare le parti rilevanti per la propria fattispecie)

□ di essere impresa individuale;
□ di essere società in nome collettivo;
□ di essere società in accomandita semplice;
□ di essere altro tipo di società o consorzio.

I nominativi degli esponenti aziendali rilevanti ai fini delle cause di esclusione dell'Avviso sono i seguenti:

.....

ALLEGATI:

- Copia fotostatica di documento d'identità del legale rappresentante;
- Presentazione della società;
- Visura camerale;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

Timbro e firma
Il legale rappresentante

_____